

TI_GERICHTE 12.2000.190 vom 2. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.190

FR: TI_GERICHTE 12.2000.190 du 2 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.190 del 2 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante contesta innanzitutto l'importo di lire italiane 50 Mio indicato nel riconoscimento di debito: questo fa infatti riferimento alle ricevute in possesso del creditore, che globalmente non raggiungerebbero tale somma. In realtà, come pertinentemente rilevato dal primo giudice, il riferimento alle ricevute non può essere interpretato nel senso che la loro produzione fosse condizione di pagamento. Riconoscendosi debitore di 50 Mio di lire italiane "come da ricevute in possesso dello stesso _____", l'attore ha piuttosto ammesso la circostanza che il creditore era in possesso di ricevute corrispondenti a detto importo. In altri termini, qualora il debitore avesse onorato il debito così riconosciuto, il creditore non avrebbe più potuto prevalersi delle ricevute in suo possesso.

E. 2

_____ pretende inoltre che il debito in questione sarebbe estinto in quanto gli importi consegnatigli da _____ sarebbero stati utilizzati, di comune accordo, per il mantenimento agli studi del figlio _____. L'obiezione non regge già per il fatto che le spese relative al figlio _____ furono sostenute nel corso degli anni 1985-1988, mentre il riconoscimento di debito è del novembre 1991, quindi successivo alla sua pretesa estinzione. Neppure può essere seguita la tesi di una compensazione del debito riconosciuto con il credito vantato in base alle spese sostenute per il figlio _____. Benché possa essere considerato dimostrato che _____ abbia effettivamente sostenuto tali spese (direttamente o tramite la _____), per nulla provato è invece che ciò sia avvenuto in base ad un mandato di servizio. Al contrario, dagli atti emerge piuttosto che _____ progettava di aprire un centro fisioterapico che intendeva far dirigere da _____, da lui appunto formato a tale scopo con conseguente assunzione delle relative spese (deposizioni A. _____ e _____). Ne è conferma il fatto che i prestiti concessi dai genitori di _____ erano anche destinati a permettere a _____ un aumento di capitale della _____, alla quale avrebbe dovuto far capo il centro di benessere (doc. 5). In altra occasione, le spese per un corso di formazione a Torino sono state anticipate dai genitori "per conto del dott. _____" (doc. 6 e deposizione _____). Anche la teste _____ conferma che _____ ha a lungo soggiornato presso _____ in quanto incaricato di allestire un centro di fisioterapia al primo piano di casa _____. L'accertamento che le somme consegnate a _____ dalla famiglia _____ erano dei prestiti in vista della creazione del centro di benessere non è infirmato dalle successive dichiarazioni del figlio _____. Questi manifesta la propria riconoscenza per l'aiuto

ricevuto e ritiene ingiustificate le pretese di restituzione formulate dal padre, dopo che il progetto del centro venne abbandonato (documenti B3 e B4). Indipendentemente dalle successive ritrattazioni di _____ - che denunciò _____ per truffa e estorsione - la sua visione delle cose non poteva evidentemente impegnare il padre, che a tale credito non voleva rinunciare. Quest'ultimo era tutt'al più disposto a rinunciare agli interessi qualora il figlio avesse potuto trovare un'altra adeguata sistemazione lavorativa, come infatti avvenuto (cfr. riconoscimento di debito, in fine).

E. 3

La compensazione del debito riconosciuto non può essere ammessa neppure in relazione agli apparecchi di fisioterapia ritirati da _____. Inanzitutto il numero e il valore degli apparecchi ritirati è del tutto incerto. Inoltre gli apparecchi erano stati acquistati nel 1985 dalla _____ e agli atti non risulta alcuna cessione a _____ degli stessi, rispettivamente del relativo credito verso _____.

E. 4

Va infine esaminata l'eccezione secondo cui l'appellante avrebbe firmato il riconoscimento di debito sotto minaccia di _____ (art. 29 CO). Giusta l'art. 31 cpv. 1 CO, il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato se nel termine di un anno non viene notificata alla controparte l'intenzione di non mantenerlo. L'appellante obietta che lo stato di timore sarebbe persistito fino a pochi mesi prima della morte di _____ (1997), ragion per cui il termine sarebbe stato rispettato con la contestazione del riconoscimento di debito in sede di rigetto d'opposizione (febbraio 1997). Già di primo acchito non par verosimile che lo stato di timore sia persistito ininterrottamente per un così lungo lasso di tempo, né l'appellante riesce a provare tale circostanza. Egli ammette anzi che nei periodi in cui _____ era ricoverato non era soggetto ad alcuna pressione. Giova poi ricordare che il 22 settembre 1992 _____ ha denunciato _____ per il reato di truffa: v'è da presumere che tra denunciante e denunciato i contatti siano stati interrotti durante la lunga e laboriosa inchiesta penale, sfociata nel decreto di non luogo a procedere del 6 febbraio 1996. La teste _____ ricorda le ripetute minacce cui indulgeva _____ nei confronti di _____, ma le riferisce al periodo in cui lei stessa alloggiava a _____, quindi ancor prima del riconoscimento di debito. Neppure _____, che nel 1995 si dichiarava al corrente delle minacce subite dal padre all'epoca del riconoscimento di debito, accenna a intimidazioni successive (doc. B4). In conclusione, l'eccezione fondata sul timore di _____ al momento del riconoscimento di debito deve essere respinta in quanto non tempestivamente notificata alla controparte. per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. L'appello 30 settembre 2000 di _____ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 900.--, anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Questi rifonderà inoltre fr. 900.-- a controparte quali ripetibili. 3. Intimazione: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario